



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 303 del 28.12.2017

OGGETTO

INDIVIDUAZIONE DEL GARANTE DELL'INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2014, N. 65 E S.M.I.

L'anno **2017** addì **28 (ventotto)** del mese di **dicembre** alle ore 11.15 si è riunita la GIUNTA COMUNALE, sotto la Presidenza del Sindaco Massimiliano Pescini, assistito dal Vice Segretario, Dr. Leonardo Baldini.

Elenco dei presenti:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
CAVALLINI Consuelo	X		MOLDUCCI Chiara	X	
CIAPPI Roberto	X		VIVIANI Donatella	X	
MASTI Elisabetta	X				

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1 individuava, all'articolo 19, la figura del Garante della comunicazione, attraverso la quale i Comuni dovevano garantire la partecipazione dei cittadini in ogni fase del procedimento di variante urbanistica, assicurando la conoscenza effettiva e tempestiva delle scelte e dei supporti conoscitivi relativi alle fasi procedurali di formazione e adozione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio nonché promuovendo l'informazione ai cittadini, singoli o associati, in merito ai procedimenti stessi;

Preso atto che in conformità alle sopra citate disposizioni regionali, con deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 25/07/2005, venne nominato il Garante dell'informazione nella persona della dipendente Claudia Pratesi, Responsabile dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico e venne approvato il Regolamento comunale per la disciplina delle funzioni del Garante;

Rilevato che la L.R. 65/2014 "norme per il governo del territorio", che ha abrogato e sostituito la precedente L.R. 1/2005, ha modificato la precedente denominazione "garante della comunicazione" in "garante dell'informazione e della partecipazione", rafforzando l'obiettivo di considerare la partecipazione dei cittadini e dei soggetti istituzionali quale componente ordinaria delle procedure di formazione degli atti di governo del territorio, secondo criteri di trasparenza e coerenza;

Precisato che la L.R. 10 novembre 2014, n. 65 agli artt. 37-39 prevede che i Comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti individuino un proprio Garante dell'informazione e della partecipazione, al fine di garantire ai cittadini e a

tutti i soggetti interessati, l'informazione e la partecipazione ad ogni fase dei procedimenti di formazione degli atti di governo del territorio di competenza comunale;



Preso atto che l'art. 36, comma 4 della L.R. n. 65/2014 demanda ad apposito Regolamento regionale la specifica delle funzioni del Garante e, al successivo comma 5, alla giunta regionale, l'approvazione di idonee linee guida per garantire uniformi livelli partecipativi, adeguati ai contenuti delle diverse tipologie degli atti di governo del territorio;

Richiamato il Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana del 14/02/2017, n. 4/R, di attuazione dell'art. 36, comma 4 della L.R. 65/2014, "Regolamento di attuazione dell'articolo 36, comma 4 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio. Funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione";

Viste altresì le "Linee Guida sui livelli partecipativi ai sensi dell'art. 36, comma 5, L.R. 65/2014 "Norme per il governo del Territorio" e dell'articolo 17 del Regolamento 4/R/2017, approvate con D.G.R. n. 1112 del 16/10/2017;

Rilevato che ai sensi dell'art. 37 della LR 65/2014 non possono rivestire il ruolo di garante dell'informazione e della partecipazione gli amministratori dell'ente, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, il responsabile del procedimento e il progettista dell'atto di governo del territorio;

Preso atto che ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Regolamento 4/R/2017 i Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti individuano il garante dell'informazione e della partecipazione nell'atto di avvio del procedimento di cui all'art. 17 della L.R. 65/2014, pur avendo comunque la facoltà di istituirlo secondo le modalità stabilite al comma 1 per i Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti;

Ritenuto avvalersi di tale facoltà ed istituire quindi in maniera stabile il Garante dell'informazione e della partecipazione del Comune di San Casciano in Val di Pesa;

Precisato che il comma 3 dell'art. 3 del Regolamento 4/R/2017 stabilisce che il garante sia scelto tra persone con adeguata preparazione professionale e che possa essere designato tra il personale interno dell'Ente;

Considerato che, a tal riguardo, è stata individuata una idonea figura nella dipendente Claudia Bruschetti, assegnata al Servizio Urbanistica ed Edilizia;

Preso atto che alla nomina provvederà la responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia, Arch. Barbara Ronchi;

Acquisiti i seguenti pareri favorevoli, richiesti e resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

- dal responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia in ordine alla regolarità tecnica;
- dal responsabile del Servizio Economico-finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi;

DELIBERA

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente riportati a farne parte integrante:


1. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, alla nomina della figura del **Garante dell'informazione e della partecipazione del Comune di San Casciano in Val di Pesa**, per la formazione, adozione ed approvazione degli atti di governo del territorio, ai sensi della L.R. 65/2014, del regolamento 4/R/2017 nonché delle Linee Guida approvate con D.G.R. n. 1112 del 16/10/2017;
2. di individuare tale figura nella persona della dipendente Claudia Bruschetti, assegnata al Servizio Urbanistica ed Edilizia;



COMUNE SAN CASCIANO VAL DI PESA
Città Metropolitana di Firenze

G.C. n. 303 del 28.12.2017

3. di dare mandato all'Arch. Barbara Ronchi, Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia, di procedere alla nomina;
4. di trasmettere la presente deliberazione in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs.267/2000;
5. di dichiarare ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs.267/2000, con voti unanimi separatamente resi, il presente atto immediatamente eseguibile.



PARERI SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 49 D.Lgs. 18.8.2000 n.267

Ufficio proponente: UFFICIO AMMINISTRATIVO E AMBIENTE

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEL GARANTE DELL'INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2014, N. 65 E S.M.I.

La sottoscritta, Responsabile del Servizio URBANISTICA ED EDILIZIA, ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267, esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
URBANISTICA ED EDILIZIA
Arch. Barbara Ronchi

San Casciano V.P., 27 dicembre 2017

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Economico Finanziario, dichiara che la proposta di deliberazione di cui in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

San Casciano V.P., il 27/12/2017

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Dott.ssa Barbara Bagni



Deliberazione Giunta Comunale N. 303 del 28.12.2017

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Massimiliano Pescini

IL VICE SEGRETARIO
F.to Dr. Leonardo Baldini

PUBBLICAZIONE

Il giorno **10.01.2018** per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267.

S. Casciano V.P. 10.01.2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Dr. Leonardo Baldini

ESECUTIVITA'

- trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in data 10.01.2018 ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. nr. 267/2000.

- ESECUTIVA, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000 **in data 28.12.2017**

- ESECUTIVA per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, D. Lgs. n. 267 / 2000, in data

S. Casciano V.P., 10.01.2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Dr. Leonardo Baldini